

**Parere del Comitato Controllo e Rischi
in merito a Operazione di Maggior Rilevanza**

Oggetto: Parere del Comitato Controllo e Rischi in merito al nuovo accordo tra Banca Profilo S.p.A. e Tinaba S.p.A.

Destinatario: Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., per la riunione dell'8 luglio 2026

Data: 6 luglio 2026

Premesse, finalità e perimetro del parere

Il presente documento costituisce il parere vincolante e motivato del Comitato Controllo e Rischi (il "**Comitato**" o "**CCR**") di Banca Profilo S.p.A. ("**Banca Profilo**" o la "**Banca**"), reso ai fini dell'approvazione del nuovo accordo da sottoscrivere tra la Banca e Tinaba S.p.A. ("**Tinaba**"), avente ad oggetto (a) la concessione in licenza d'uso dell'App Tinaba (come di seguito definita) e la fornitura di servizi connessi secondo un modello Fintech-as-a-Service ("**FaaS**") e (b) al fine di consentire a Banca Profilo di esercitare pienamente le facoltà di sfruttamento inerenti alla Licenza (come di seguito definita) e gestire autonomamente i rapporti con i Clienti Canali Digitali (come di seguito definiti), la concessione in affitto da parte di Tinaba a Banca Profilo del ramo d'azienda strumentale all'esercizio di attività (di seguito, anche, il "**Contratto FaaS**" o "**Contratto**" e, unitamente agli atti e rapporti a esso connessi, l'"**Operazione**").

A seguito delle analisi effettuate con il supporto delle funzioni aziendali competenti e della documentazione predisposta nell'ambito dell'istruttoria, tale Operazione è stata qualificata come "Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati" e, in particolare, come "Operazione di Maggiore Rilevanza".

Il presente parere è finalizzato a rappresentare al Consiglio di Amministrazione le valutazioni del Comitato in ordine:

- all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione;
- alla convenienza e sostenibilità sostanziale dell'Operazione per la Banca;
- alla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

Il presente parere integra e sostituisce quello rilasciato in data 27 maggio 2026 dal Comitato in favore del Consiglio di Amministrazione per la riunione del 28 maggio u.s.

Composizione del Comitato Controllo e Rischi e verifica dei requisiti

Alla data di approvazione del presente parere, il Comitato risulta composto dai seguenti componenti:

- a. Dott. Giorgio Gabrielli, Presidente del Comitato;
- b. Dott.ssa Francesca Colaiacovo, membro;
- c. Prof. Gimede Gigante, membro.

Ciascun componente intervenuto alla deliberazione sul presente parere dichiara:

- il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile, dallo statuto e dal codice di *corporate governance* adottato dalla Banca;
- l'assenza di interessi, diretti o indiretti, propri o di terzi, tali da compromettere l'autonomia di giudizio in relazione al Contratto, salvo quanto di seguito eventualmente indicato;
- di aver ricevuto, con anticipo rispetto alla riunione deliberativa, informazioni complete, adeguate e tempestive in merito al Contratto FaaS
- di aver partecipato alle negoziazioni ricevendo puntuali aggiornamenti in merito allo stato e avanzamento delle stesse.

Controparte e natura della correlazione

La controparte dell'Operazione è Tinaba, una società fintech, titolare esclusiva di tutti i diritti, compresi i diritti di proprietà intellettuale, relativi a un'applicazione mobile sviluppata per dispositivi iOS, Android e per ambienti web, nonché alla connessa piattaforma e infrastruttura tecnologica (complessivamente, "**App Tinaba**"). L'App Tinaba è idonea a consentire l'accesso digitale a servizi di pagamento, bancari, finanziari e di investimento, nonché a funzionalità di customer management.

Sulla base delle informazioni disponibili, Tinaba risulta (i) controllata indirettamente da Sator Private Equity Fund "A" L.P. (il "**Fondo**"), con una partecipazione pari al 70%; (ii) partecipata da Banca Profilo con una partecipazione pari al 15% e (iii) partecipata da Sator S.p.A. con una partecipazione pari al 15%.

Il Fondo controlla indirettamente Banca Profilo S.p.A. con una partecipazione pari al 62,4%, tramite Sator Investments S.à.r.l., che controlla a sua volta al 100% Arepo BP S.p.A., controllante diretta di Banca Profilo. Alla luce di tale assetto, l'operazione è stata trattata nell'ambito della disciplina interna in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, anche alla luce del parere (non vincolante) del comitato esococonsiliare denominato "Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interesse", istituito in seno a Banca Profilo ai sensi della normativa interna in materia di gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Sintesi dell'Operazione sottoposta a parere

Il Comitato ha esaminato l'Operazione come descritta nella documentazione trasmessa dalla Funzione proponente – Area Digital – e i seguenti termini essenziali:

Contesto dell'Operazione:

Tra Banca Profilo e Tinaba è in essere dal 2016 un rapporto di *partnership* strategica nell'ambito dei servizi digitali, bancari e finanziari rivolti al segmento retail. Tale rapporto è stato da ultimo disciplinato dal contratto rinnovato in data 27 marzo 2024 (il "**Accordo Quadro**"), destinato a cessare i propri effetti entro il mese di agosto 2026 ovvero, se anteriore, alla data di efficacia del Contratto FaaS.

Nell'Accordo Quadro le parti disciplinavano diversi piani di uscita alternativi dalla *partnership*, tra cui (a) la cessione da parte della Banca a un terzo del ramo d'azienda Canali Digitali di Banca Profilo; e (b) la concessione, a titolo oneroso e senza vincolo di esclusiva, della licenza d'uso dell'App Tinaba a Banca Profilo e conseguente strutturazione da parte della Banca per prendersi in carico le attività ad oggi allocate su Tinaba, ad un prezzo di mercato, calcolato sulla base di eventuali accordi tra Tinaba e terzi partner aventi

il medesimo oggetto oppure, in assenza, con il supporto di esperti terzi indipendenti individuati di comune accordo tra Tinaba e Banca Profilo.

Tenuto conto della mancata realizzazione della cessione del ramo *digital banking* entro il 31 luglio 2025, Banca Profilo, con il supporto di Prometeia S.p.A. ("**Prometeia**") – gli esiti delle cui analisi venivano discussi alla riunione del CCR del 5 novembre 2025 - e Tinaba iniziavano le interlocuzioni onde addivenire alla stipula del nuovo accordo in logica FaaS.

Il Contratto FaaS disciplina la transizione da un modello di collaborazione integrato, rappresentato dall'Accordo Quadro, a un modello basato sulla logica "*Fintech as a Service*", con conseguente riallocazione tra le Parti di attività, funzioni, responsabilità e valore commerciale.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo in data 28 maggio u.s., anche sulla base di un primo parere favorevole del CCR, Banca Profilo ha sottoposto a Tinaba una prima proposta di Contratto FaaS, cui – a seguito del CdA di quest'ultima, tenutosi il 29 maggio u.s. – pur con una condivisione dei principi e del pricing proposto, Tinaba ha fatto pervenire alcuni commenti al testo dell'accordo, ad esito dei quali le parti hanno avviato un nuovo tavolo di negoziazioni che - a seguito di numerose interlocuzioni, discusse nella seduta del CCR del 24 -25 giugno u.s. - ha portato alla struttura contrattuale attuale, avente ad oggetto (a) da un lato, la concessione in Licenza (come di seguito definita) da Tinaba a Banca Profilo dell'App Tinaba e la fornitura di servizi connessi secondo il modello FaaS; e (b) dall'altro, al fine di consentire a Banca Profilo di esercitare pienamente le facoltà di sfruttamento inerenti alla Licenza e gestire autonomamente i rapporti con i Clienti Canali Digitali (come di seguito definiti), la concessione in affitto da parte di Tinaba a Banca Profilo del ramo d'azienda strumentale all'esercizio di tali attività.

Principali termini e condizioni del Contratto FaaS: I principali termini del Contratto FaaS possono essere così sintetizzati:

1. Licenza e Servizi

Il Contratto disciplina la transizione da un modello di collaborazione integrato (attualmente in vigore tra le parti) a un modello basato sulla logica "*Fintech as a Service*", che prevede la concessione da parte di Tinaba a Banca Profilo di una licenza d'uso (la "**Licenza**") relativa all'app Tinaba e alla connessa piattaforma e infrastruttura tecnologica (complessivamente, l'**App Tinaba**") senza limitazioni territoriali, senza facoltà di trasferimento e/o sub-licenza, per finalità connesse all'erogazione dei propri servizi bancari, finanziari, di investimento e di pagamento regolati dai rapporti con i clienti che utilizzano l'App Tinaba (i "**Clienti Canali Digitali**").

Per tutta la durata del Contratto, Banca Profilo si impegna a utilizzare l'App Tinaba quale piattaforma esclusiva per l'erogazione dei servizi bancari, finanziari, di investimento e di pagamento nell'ambito di rapporti con Clienti Canali Digitali.

Tinaba si impegna inoltre a prestare, con riferimento all'App Tinaba, servizi di manutenzione correttiva, di manutenzione evolutiva, di manutenzione normativa, di sviluppo, e di facility management (complessivamente, i "**Servizi**"). I Servizi devono essere prestati secondo livelli di servizio attesi (SLA), alcuni dei quali – valutati come critici – prevedono termini di rimedio più stringenti in ipotesi di inadempimento.

La Licenza ha durata di 3 anni. Decorso il primo termine di efficacia triennale, si rinnova automaticamente per successivi periodi di pari durata, salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere prima di ciascuna scadenza con almeno 18 mesi di preavviso. In deroga a quanto precede, limitatamente al primo periodo di 3 anni di efficacia del contratto, e nonostante il recesso esercitato da una parte (la "**Parte Recedente**"), la parte che non ha esercitato il recesso ha diritto di ottenere la prosecuzione del contratto per un successivo periodo di 3 anni, dandone comunicazione alla Parte Recedente entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione di recesso, ai medesimi termini e condizioni, salvo il diritto della Parte Recedente di condizionare il rinnovo del contratto alla rinegoziazione dei termini contrattuali a condizioni di *fair market value*. In aggiunta a quanto precede, durante il primo triennio di efficacia del contratto, ciascuna parte può chiedere all'altra di rinegoziare i termini contrattuali a condizioni di *fair market value*, dandone comunicazione all'altra parte con almeno 18 mesi di preavviso rispetto al termine del periodo triennale, e subordinare il rinnovo del contratto alla effettiva rinegoziazione dei termini contrattuali a condizioni di *fair market value*.

In caso di recesso del contratto da parte di Banca Profilo, e a condizione che non sussistano cause che determinerebbero la cessazione del contratto per fatti imputabili a Tinaba, Banca Profilo riconosce a Tinaba un diritto di prelazione con riferimento alla prestazione di servizi e licenze analoghi a quelli oggetto del contratto in relazione ai Clienti Canali Digitali.

2. Affitto di ramo d'azienda di Tinaba

Al fine di consentire a Banca Profilo di esercitare pienamente le facoltà di sfruttamento inerenti alla Licenza e gestire autonomamente i rapporti con i clienti che utilizzano o utilizzeranno tempo per tempo i servizi di Banca Profilo tramite l'App Tinaba (i "**Clienti Canali Digitali**"), anche in relazione alle attività di assistenza telefonica e di *backoffice* nei confronti dei Clienti Canali Digitali ("**Customer Care**") e di marketing inerenti all'App Tinaba e ai correlati servizi prestati da Banca Profilo ("**Marketing**"), nonché di prestazione, a favore dei Clienti Canali Digitali, dei servizi accessori a quelli bancari e finanziari prestati da Banca Profilo tramite l'App Tinaba (i "**Servizi Accessori**"), il Contratto prevede anche la concessione in affitto, per tutta la durata della Licenza, da parte di Tinaba a Banca Profilo del ramo d'azienda strumentale all'esercizio di tali attività (rispettivamente, il "**Ramo**" e l' "**Affitto del Ramo**") ai termini ed alle condizioni che saranno riflessi in un contratto di affitto di ramo d'azienda definitivo (il "**Contratto d'Affitto Definitivo**") da stipularsi in forma notarile ex art. 2556 cod. civ. successivamente al verificarsi della condizione sospensiva (di cui al punto 3).

Il Ramo sarà costituito dai seguenti cespiti e rapporti giuridici:

- (i) i beni strumentali;
- (ii) i rapporti giuridici con n. 6 dipendenti di Tinaba (i "**Dipendenti Trasferiti**");
- (iii) i rapporti contrattuali attualmente in essere tra Tinaba e i Clienti Canali Digitali aventi ad oggetto l'utilizzo dell'App Tinaba e l'erogazione dei Servizi Accessori (i "**Contratti per i Servizi Accessori**"), inclusi i crediti relativi;
- (iv) i rapporti contrattuali di Tinaba inerenti all'esercizio del Ramo (i "**Contratti Passivi**");

- (v) il diritto d'uso dei segni distintivi inerenti al marchio "Tinaba" in qualsivoglia caratterizzazione grafica (complessivamente il "**Marchio**"), senza limitazioni territoriali, senza facoltà di trasferimento e/o sub-licenza, in via esclusiva per contraddistinguere l'App Tinaba e per l'esercizio delle finalità necessarie o comunque opportune inerenti all'erogazione dei servizi bancari, finanziari, di investimento e di pagamento nell'ambito dei rapporti con Clienti Canali Digitali, nonché alla comunicazione commerciale e istituzionale rivolta ai clienti di Banca Profilo.

Nel contesto dell'Affitto del Ramo, Banca Profilo non si accollerà alcuna obbligazione, debito o altra passività inerente al Ramo, fatta eccezione per quelle obbligazioni non ancora scadute strettamente connesse ai Contratti Passivi e ai Contratti per i Servizi Accessori, e comunque diverse da quelle derivanti o comunque connesse o originate da inadempimenti contrattuali di Tinaba.

Banca Profilo si impegnerà nel Contratto d'Affitto Definitivo, assumendosene tutti i costi, a gestire il Ramo in conformità alla relativa destinazione economica ed in modo quantomeno da conservarne l'attuale stato di efficienza dell'organizzazione produttiva, commerciale e amministrativa nel suo insieme nonché l'attuale stato di conservazione. Salvo ove diversamente specificato, tutti i rischi inerenti all'esercizio del Ramo, all'uso dei beni e alla gestione dei rapporti contrattuali trasferiti resteranno ad esclusivo carico di Banca Profilo.

Banca Profilo sosterrà, per tutta la durata dell'Affitto del Ramo, ogni costo, onere e spesa relativi alla gestione, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento, miglioramento o addizione del Ramo, senza diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità alla cessazione dell'Affitto del Ramo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti antecedente all'esecuzione dell'intervento. Le eventuali migliorie, addizioni, trasformazioni o incrementi di efficienza del Ramo d'Azienda, ove non separabili senza pregiudizio per il Ramo, resteranno acquisiti al Ramo senza obbligo di indennizzo a carico di Tinaba.

Trattandosi in ogni caso di trasferimento di rapporti giuridici in blocco ad una banca, Banca Profilo dovrà provvedere a richiedere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso in merito all'avvenuto perfezionamento del Contratto d'Affitto Definitivo, in conformità con il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

L'Affitto del Ramo ha durata di 3 anni.

Salvo diverso accordo tra le Parti, nel caso in cui il Contratto cessi per qualsiasi ragione, il Contratto d'Affitto Definitivo perderà automaticamente efficacia con le relative conseguenze in termini di ri-trasferimento a Tinaba dei beni e dei rapporti giuridici inerenti al Ramo.

3. Condizione sospensiva

L'efficacia degli obblighi di stipula del Contratto d'Affitto Definitivo è subordinata alla conclusione della procedura di consultazione con le rappresentanze sindacali e/o sindacati di categoria di cui all'articolo 47 L. 428/1990 in relazione all'Affitto del Ramo.

4. Diritti reciproci delle parti in caso di operazioni straordinarie relative al Ramo d'Azienda Canali Digitali e al Complesso Aziendale Tinaba

Nel Contratto, sono previsti reciproci impegni di (a) previa informazione e consultazione per valutare soluzioni di valorizzazione congiunta, (b) facoltà reciproche di concedere ovvero negare il gradimento alla prosecuzione del Contratto, e (c) correlati diritti di prelazione in caso di trasferimento o cessazione, da parte di Banca Profilo, del complesso dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo a Banca Profilo e strumentali all'erogazione dei servizi erogati mediante l'App Tinaba, ovvero dei rapporti contrattuali tra Banca Profilo e i propri clienti relativi ai servizi erogati mediante l'App Tinaba (il "**Ramo d'Azienda Canali Digitali**"), o da parte di Tinaba, della piattaforma tecnologica, applicativa e operativa di Tinaba, l'App Tinaba, e in generale il complesso dei beni e dei rapporti giuridici strumentali ad esse (a prescindere che siano qualificabili o meno quale azienda o ramo d'azienda), e/o qualsiasi asset tecnologico e parte essenziali per il funzionamento degli stessi (il "**Complesso Aziendale Tinaba**"). In particolare:

(i) Gradimento e Prelazione.

- Banca Profilo concede a Tinaba:

(a) in caso Banca Profilo intenda procedere con il trasferimento a un terzo del ramo d'Azienda relativo ai Canali Digitali o dei rapporti con i relativi clienti (il "**Trasferimento**") inclusivo o meno della cessione anche della partecipazione da essa detenuta in Tinaba (la "**Partecipazione**"), la facoltà di concedere o negare il proprio gradimento alla prosecuzione del Contratto FaaS con il potenziale trasferitario (il "**Gradimento**"). Il Gradimento di Tinaba non potrà essere irragionevolmente negato e l'eventuale diniego dovrà essere basato su elementi oggettivi che mettano a rischio la prosecuzione della relazione di Tinaba con il terzo acquirente per ragioni di natura regolamentare, finanziaria, o di sicurezza informatica e dei rapporti con i Clienti dei Canali Digitali ovvero per incompatibilità tecnologica o operativa o di conflitto competitivo ovvero altri motivi oggettivi che pregiudichino concretamente la relazione commerciale o la reputazione di Tinaba. Qualora Tinaba (i) abbia negato il proprio Gradimento senza offrire alcuna motivazione ovvero per motivi che non siano effettivamente riconducibili ai suddetti elementi e (ii) non abbia esercitato la prelazione entro il termine contrattuale, Banca Profilo avrà il diritto di vendere e Tinaba avrà l'obbligo di comprare (o di far comprare da un terzo acquirente) (A) il Ramo d'Azienda Canali Digitali nonché (B) su richiesta di Banca Profilo, la Partecipazione ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto;

(b) in caso Banca Profilo intenda accettare un'offerta da parte di un terzo (estraneo al Gruppo Banca Profilo) volta al Trasferimento, ovvero intenda cedere anche la Partecipazione, un diritto di prelazione sul Ramo d'Azienda Canali Digitali (o sui rapporti contrattuali con i relativi clienti) e sulla Partecipazione, esercitabile da Tinaba o da un terzo da essa designato alle condizioni previste in Contratto; e

(c) in caso di cessazione del Ramo d'Azienda relativo ai Canali Digitali o dei rapporti con i relativi clienti, la facoltà di acquisto - esercitabile da Tinaba o da un terzo da essa designato alle condizioni previste in Contratto - alle condizioni

indicate in Contratto, ferma restando la possibilità per Banca Profilo di chiedere (e, ove non lo faccia, Tinaba potrà richiedere) di poter vendere a Tinaba anche la Partecipazione alle condizioni indicate in Contratto.

- Tinaba, dal canto suo, concede a Banca Profilo, *mutatis mutandis*, i medesimi diritti concessi da Banca Profilo a Tinaba, esercitabili in caso Tinaba intenda cedere il Complesso Aziendale Tinaba ovvero cessarlo, fatta eccezione per il diritto di vendita della Partecipazione (non applicabile in quanto Tinaba non detiene alcuna partecipazione in Banca Profilo).

- (ii) Estensione Contratto: Nell'ambito di qualsiasi operazione di Trasferimento del Ramo d'Azienda Canali Digitali o del Complesso Aziendale Tinaba a un terzo, si prevede che la parte trasferente procuri l'estensione della durata del Contratto con il terzo per tre anni.

Motivazioni economiche dell'Operazione - benchmark di mercato

L'Operazione, che risulta pienamente coerente con le linee guida del Piano Industriale approvate in data 7 novembre u.s., si inserisce in un contesto di profonda evoluzione del settore finanziario, caratterizzato da una crescente diffusione di modelli di collaborazione tra intermediari bancari e operatori fintech specializzati. In tale scenario, l'adozione di un modello in logica Fintech-as-a-Service rappresenta una modalità organizzativa coerente con l'evoluzione delle collaborazioni tra intermediari bancari e operatori fintech specializzati, consentendo alla Banca di preservare continuità operativa, ridurre i rischi di transizione e mantenere il presidio dell'attuale offerta digitale.

L'accordo oggetto dell'Operazione risulta pertanto coerente con le dinamiche competitive attuali e con le strategie perseguite dai principali operatori del settore, orientate alla creazione di ecosistemi integrati e partnership industriali ad elevato valore aggiunto.

Dal punto di vista economico e industriale, l'Operazione consente alla Banca di accedere a soluzioni e capacità operative altamente specializzate senza sostenere significativi investimenti iniziali in sviluppo tecnologico. L'integrazione tra le competenze della Banca e quelle dell'operatore specializzato favorisce altresì la creazione di nuove opportunità commerciali e di ricavo, rafforzando il posizionamento competitivo della Banca in segmenti di mercato ad elevato potenziale di crescita.

La partnership permette inoltre di beneficiare di economie di scala "a regime", di una maggiore flessibilità nell'adattamento dell'offerta alle esigenze della clientela e di una più rapida risposta alle evoluzioni normative e di mercato.

Alla luce di tali elementi, l'Operazione appare economicamente conveniente e strategicamente coerente con gli obiettivi di sviluppo della Banca, contribuendo alla generazione di valore nel medio-lungo periodo per tutti gli stakeholder coinvolti.

La convenienza industriale dell'Operazione è altresì motivata dalla scelta di Tinaba quale operatore specializzato, in grado di garantire in fase di *execution* una piena continuità tecnologica e operativa rispetto all'attuale ecosistema digitale utilizzato dalla clientela della Banca, anche tenuto conto della disponibilità in capo a Tinaba delle componenti *software*, delle integrazioni applicative e del *know-how* operativo già implementati nell'ambito del Contratto Originario. L'adozione di soluzioni alternative avrebbe infatti richiesto attività di *re-platforming*, *re-onboarding* e migrazione tecnologica con impatti potenzialmente

significativi in termini di costi, tempi implementativi, continuità operativa, *customer experience* e, da ultimo, complessiva convenienza economica e industriale dell'Operazione.

Ai fini della verifica di coerenza economica rispetto alle condizioni di mercato, il Comitato ha tenuto conto delle analisi comparative predisposte con il supporto dell'*advisor* finanziario Prometeia, la quale ha redatto due distinti documenti (complessivamente definiti il "**Parere**"):

- documento denominato "*Definizione della partnership con Tinaba in logica fintech-as-a-service*" avente ad oggetto il processo di definizione del modello di pricing;
- documento denominato "*Parere tecnico sulla coerenza metodologica della riallocazione dei corrispettivi previsti dal nuovo accordo tra Banca Profilo S.p.A. e Tinaba S.p.A.*" avente ad oggetto la valutazione della correttezza metodologica della riallocazione dei corrispettivi conseguente al nuovo perimetro contrattuale e volto a fornire un'integrazione rispetto alle analisi precedentemente effettuate (e sulle quali si era basato il parere del CCR del 27 maggio u.s.), che inizialmente definiva solo il pricing complessivo della Licenza in ottica FaaS (Fintech as a Service) tra Tinaba e Banca Profilo, senza considerare l'articolazione del rapporto fondata anche sulla fattispecie dell'Affitto del Ramo.

Si rammenta in particolare che la metodologia principale adottata è stata un benchmark di mercato su partnership FaaS comparabili, dal quale è emerso un valore della Licenza compreso tra 17,7 e 21,6 euro annui per utente, con proposta di 19,7 euro per utente nel primo scaglione di 350.000 clienti.

A supporto del benchmark, Prometeia ha effettuato una verifica con metodologia cost-plus, ricostruendo la base costi "Pro Forma FaaS" di Tinaba e applicando un mark-up coerente con il mercato. La base costi è stata depurata di tutte le attività che, nel nuovo modello operativo, sarebbero state trasferite a Banca Profilo, in particolare Customer Care, Marketing, servizi di rivendita e servizi accessori, nonché dei relativi costi del personale.

L'analisi ha inoltre valorizzato separatamente il diritto d'uso del marchio Tinaba, stimando royalties teoriche comprese tra 0,6 e 1,7 euro per utente, sulla base di transazioni comparabili di licensing e Purchase Price Allocation effettuate tra il 2019 e il 2025.

Poiché nel nuovo assetto contrattuale il marchio Tinaba viene concesso nell'ambito dell'Affitto del Ramo e non più incluso nella Licenza, tale componente economica deve essere riallocata. Ne consegue che il corrispettivo della Licenza viene ridotto a un intervallo di 18,0-19,1 euro per utente, mentre la remunerazione del marchio Tinaba (0,6-1,7 euro per utente) confluisce nel corrispettivo dell'Affitto del Ramo.

L'Operazione come da ultimo rappresentata comporta quindi una riallocazione delle componenti economiche, senza modificare il valore complessivo inizialmente stimato rispettando pertanto il principio di neutralità economica: il corrispettivo totale resta pari a 19,7 euro per utente, ma viene ripartito tra Licenza e Affitto del Ramo in modo coerente con il rispettivo perimetro contrattuale, evitando duplicazioni di remunerazione e garantendo la corretta attribuzione dei costi e del valore economico.

Profili di rischio e presidi

L'Operazione presenta rischi intrinseci principalmente riconducibili alla natura tecnologica dei servizi forniti e alla continuità dell'attuale ecosistema digitale. Tali rischi sono stati considerati nell'impostazione contrattuale e risultano presidiati mediante specifiche clausole, livelli di servizio, diritti di controllo e misure di continuità operativa.

Ferma restando la valutazione complessiva dei rischi operativi, tecnologici, contrattuali e di continuità già presidiati nell'ambito del Contratto FaaS, la Funzione *Risk Management*, coinvolta nella valutazione del Comitato Parti Correlate, ha rappresentato che la tipologia di operazione non genera impatti sulle metriche e sugli indicatori del RAF della Banca.

Inoltre, la Funzione Organizzazione ha effettuato un *assessment* in materia di esternalizzazioni, confermando, rispetto ai servizi di *facility management*, *application management* e sviluppo e consulenza evolutiva e *customer care*, la classificazione attribuita in origine all'esternalizzazione di Funzioni Essenziali o Importanti (FOI), ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche e delle *Guidelines on Outsourcing Arrangements*, pubblicate dall'EBA il 25.2.2019, che contengono la normativa rilevante in materia di accordi di esternalizzazione da parte delle Banche.

A seguito di tali valutazioni il Contratto è stato strutturato tenendo conto dei presidi richiesti dalla normativa applicabile in materia di esternalizzazioni e resilienza operativa digitale, inclusi i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2022/2554 ("DORA").

Istruttoria del Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interesse a supporto del Comitato

Controllo e Rischi

Il Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interesse di Banca Profilo, quale comitato esococonsiliare con funzione consultiva con il compito di indirizzare e presidiare l'operatività della Banca soggetta ai perimetri normativi delle parti correlate e soggetti collegati e dei conflitti di interesse si è riunito una prima volta il 13 febbraio 2026 e, successivamente, il 22 maggio 2026 e il 6 luglio 2026 al fine di esprimere il proprio parere non vincolante in merito agli aspetti afferenti alla normativa sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e sui Conflitti di Interesse connessi alla stipula del Contratto FaaS.

Per quanto rileva in questa sede, il Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interesse si è espresso con i seguenti pareri:

- L'Operazione costituisce un'operazione con Parte Correlata;
- L'Operazione non rientra tra le operazioni ex art. 136 TUB;
- L'Operazione non si ritiene rientrante nel perimetro delle Operazioni in conflitto di interesse;
- pur non essendo il corrispettivo finale definito alla data di rilascio del parere, il Comitato Parti Correlate si è espresso nel senso di qualificare l'Operazione come "di Maggiore Rilevanza", basandosi sui calcoli messi a sua disposizione dalla Funzione Amministrazione e Controllo, che dimostrano il superamento delle soglie di rilevanza anche con il *range* di *pricing* minimo evidenziato da Prometeia, tenendo in considerazione il numero dei clienti coinvolti, l'intervallo di valore del canone per *User* definito e la durata attesa del Contratto FaaS.

Attività istruttoria e supporto informativo e criteri di valutazione adottati dal Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi è stato coinvolto nelle varie fasi dell'Operazione e nella relativa istruttoria ed è stato tenuto costantemente informato in merito alla sua evoluzione, sin dalla fase della *partnership* cristallizzata nell'Accordo Quadro e nel successivo esercizio del recesso da parte di Banca Profilo.

Con riferimento al conferimento del mandato agli *advisor* incaricati per fornire supporto relativamente all'Operazione, in data 27 gennaio 2026 (prendendone atto anche in data 9 febbraio 2026), il Comitato Controllo e Rischi non ha ritenuto necessaria la nomina di un proprio *advisor* – stante le caratteristiche di

indipendenza degli *advisor* selezionati - ed ha valutato positivamente in favore del Consiglio di Amministrazione il conferimento dei seguenti mandati:

- mandato di *advisor* finanziario a Prometeia. Si evidenzia in particolare che la valutazione positiva circa il conferimento del mandato a Prometeia è stata basata sulla necessità di approfondire e completare le analisi in continuità con quanto fatto da quest'ultima in sede di definizione delle Linee Guida di Piano Industriale 2026-2028 approvate dal Consiglio del 6 novembre 2025. In tale contesto Prometeia ha dichiarato di porsi quale *advisor* indipendente, le cui analisi, raccomandazioni e deliverable sarebbero stati elaborati in modo autonomo, indipendente e imparziale, sulla base di dati e informazioni attendibili e secondo metodologie coerenti con la natura dell'incarico, come peraltro ne è stata data dichiarazione nel contratto. La verifica di indipendenza di Prometeia, tenendo conto delle analisi da questa svolte e delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa, ha avuto esito positivo;
- mandato di *advisor* legale allo studio Orsingher Ortu, in persona dell'Avv. Davide Graziano, dopo un *beauty contest* avviato dal Responsabile della Funzione Legale e Societario. Si evidenzia in particolare che la valutazione positiva circa il conferimento del mandato al legale è basata sui *feedback* positivi e track record raccolti dalla Funzione Legale in tema di operazioni in materie IT e IP. Tale *advisor*, inoltre, non ha mai collaborato con Banca Profilo;
- mandato di *advisor* fiscale allo Studio Foglia & Partners - Tax & Legal, onde ottenere un benessere anche sulla fiscalità dell'Operazione.

Inoltre, con riferimento all'attività istruttoria propedeutica al rilascio del presente parere, il Comitato dà atto di avere ricevuto, esaminato e discusso un set informativo ritenuto complessivamente adeguato, comprendente, tra l'altro:

- la relazione della Funzione proponente;
- la bozza del Contratto FaaS e i principali allegati contrattuali;
- il parere e gli esiti dell'istruttoria del Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interesse;
- le analisi economico-finanziarie predisposte con il supporto di Prometeia;
- gli approfondimenti svolti in materia di esternalizzazioni, continuità operativa, profili tecnologici e conformità regolamentare.

Il Comitato rileva altresì che la Funzione proponente ha illustrato in modo puntuale:

- il rationale industriale e strategico dell'Operazione;
- le alternative teoricamente disponibili e i motivi della loro minore praticabilità;
- i criteri di formazione del *pricing*.

In tale contesto, il Comitato ritiene che l'istruttoria si sia sviluppata con un livello di approfondimento coerente con la natura, la rilevanza e la complessità dell'Operazione.

Infine, nello svolgimento della propria valutazione, il Comitato ha tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- la coerenza dell'Operazione con l'interesse sociale della Banca;
- la rispondenza dell'Operazione agli obiettivi strategici, operativi, finanziari e organizzativi della Banca;
- la correttezza, ragionevolezza e coerenza delle condizioni economiche e contrattuali applicate;
- l'adeguatezza dell'iter istruttorio;

- il supporto fornito da *benchmark* di mercato e dalle valutazioni effettuate dall'*advisor* legale (Studio Orsingher Ortu), dall'*advisor* finanziario (Prometeia S.p.A.) e dall'*advisor* fiscale (Foglià & Partners – Tax & Legal).

Valutazioni del Comitato Controllo e Rischi

Interesse della Banca al compimento dell'Operazione

Il Comitato ha esaminato le motivazioni e le istruttorie fornite dalle Funzioni coinvolte e ritiene che l'Operazione come sopra descritta sia nell'interesse della Banca in quanto:

- a. l'Operazione appare coerente con l'interesse strategico della Banca a garantire la continuità operativa della propria piattaforma digitale, a preservare la *customer experience* della clientela già acquisita, a contenere i rischi di transizione e ad assicurare un presidio ordinato dell'evoluzione dei canali digitali;
- b. l'Operazione appare coerente con il percorso di evoluzione del modello industriale della Banca e con le Linee Guida di Piano Industriale 2026-2028 approvate dal Consiglio di Banca Profilo;
- c. l'Operazione consente di assicurare la continuità tecnologica, operativa e commerciale dell'attuale offerta digitale della Banca, salvaguardandone il *time-to-market* ed evitando, nel breve periodo, i tempi, i costi e i rischi esecutivi connessi allo sviluppo ex novo di una piattaforma proprietaria o alla migrazione immediata verso un diverso *provider* tecnologico.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato ritiene che l'Operazione presenti un interesse concreto, attuale e coerente con gli obiettivi della Banca.

Convenienza sostanziale dell'Operazione

Oltre a quanto rappresentato in precedenza (sezione "*Motivazioni economiche dell'Operazione - benchmark di mercato*"), il Comitato ha valutato la convenienza sostanziale dell'Operazione, tenendo conto del complessivo bilanciamento tra benefici attesi, oneri, rischi, vincoli e alternative disponibili.

Sulla base delle analisi esaminate, il Comitato rileva che:

- la scelta di Tinaba quale controparte, derivante dagli impegni già assunti in sede di Accordo Quadro, risulta opportuna sotto diversi profili, avuto riguardo alla disponibilità, in capo alla stessa, delle componenti *software*, delle integrazioni applicative e del *know-how* operativo già sviluppati nell'ambito della *partnership* in essere; il ricorso a soluzioni alternative avrebbe potuto comportare impatti significativi in termini di costi, tempi di implementazione, continuità operativa e qualità della *customer experience*;
- le condizioni economiche previste dal Contratto risultano coerenti con valori di mercato, alla luce delle analisi di *benchmark* e di un modello di controllo (*cost-plus*) svolte da Prometeia quale *advisor* finanziario indipendente, tenuto conto delle specificità del modello Fintech-as-a-Service;
- le condizioni contrattuali – redatte con il supporto dello Studio Legale Orsingher Ortu – risultano, nel loro complesso, coerenti con l'interesse della Banca. In particolare:
 - la configurazione dell'Affitto di Ramo d'Azienda si ritiene coerente con gli obiettivi perseguiti dall'Operazione e idonea a garantire la continuità funzionale e operativa dell'iniziativa, disciplinando gli elementi essenziali e tipici della fattispecie contrattuale (tra cui il perimetro del ramo, i beni e i rapporti giuridici ricompresi, il personale interessato, la durata, il canone e le modalità di restituzione degli asset al termine del rapporto);

- o per la parte attinente alla Licenza, sono stati previsti (i) adeguati presidi in relazione ai livelli di servizio attesi (SLA), alla manutenzione correttiva, normativa ed evolutiva, alla gestione della continuità operativa, ai diritti di audit e controllo, alla protezione dei dati, alla sicurezza informatica, alla conformità ai requisiti normativi applicabili, ivi inclusi quelli derivanti dal DORA e, per i servizi impattati, alla normativa in materia di esternalizzazioni, ivi inclusi il caso di subappalto e (ii) un Piano di Migrazione in caso di scioglimento o cessazione del Contratto, il che costituisce un presidio rilevante ai fini della mitigazione dei rischi di lock-in tecnologico, di discontinuità operativa e di interruzione dei servizi alla clientela.

Nel complesso, il Comitato ritiene che i benefici attesi, le condizioni contrattuali e la mitigazione dei rischi consentano di qualificare l'Operazione come sostanzialmente conveniente per la Banca.

Correttezza delle condizioni dell'Operazione

Il Comitato ha valutato la correttezza delle condizioni dell'Operazione sotto il profilo sia economico sia contrattuale, tenendo conto della natura della stessa, del contesto in cui si inserisce e delle prassi di mercato applicabili.

In particolare, il Comitato ha considerato:

- i criteri di determinazione delle condizioni economiche dell'Operazione;
- l'esistenza di *benchmark* di mercato;
- la distribuzione dei rischi contrattuali tra le parti;
- la coerenza delle condizioni contrattuali con l'interesse della Banca e con il principio di correttezza sostanziale;
- la completezza e tracciabilità del processo istruttorio.

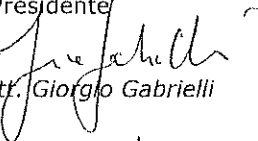
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Comitato ritiene che l'assetto contrattuale risulti, nel suo complesso, ragionevole e coerente con l'interesse della Banca.

Conclusioni e parere del Comitato Controllo e Rischi

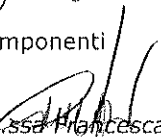
Tutto ciò premesso, esaminata la documentazione ricevuta e svolti gli approfondimenti ritenuti necessari, il Comitato, nella sua interezza, **esprime parere favorevole** in merito all'Operazione.

Sottoscrizioni

Il Presidente


Dott. Giorgio Gabrielli

I Componenti


Dott.ssa Francesca Colaiacovo

Prof. Gimedè Gigante

